



COMUNE DI PONTERA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

ALLEGATO E)

**AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONI
AUTONOME A SOGGETTI ESTERNI**

INDICE

- ART.1 Ambito di applicazione
- ART.2 Presupposti e requisiti per il conferimento delle collaborazioni autonome
- ART.3 Programmazione dei fabbisogni
- ART.4 Criteri e modalità di affidamento
- ART.5 Procedura comparativa
- ART.6 Conferimento di collaborazioni autonome senza esperimento di procedura comparativa
- ART.7 Stipula del contratto, controlli e verifiche funzionali
- ART.8 Pubblicizzazione dell'affidamento di collaborazioni autonome

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 con le modifiche apportate dal DL 112/2008 (convertito in L. 133/2008) e dell'art. 2222 e seguenti del C.C., il conferimento di collaborazioni autonome.
2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:
 - a) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
 - b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
 - c) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e di architettura, in quanto disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione.

ART. 2

Presupposti e requisiti per il conferimento delle collaborazioni autonome

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ed al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico interno, il Comune può conferire collaborazioni autonome ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria valutando gli elementi che comprovano il possesso della medesima o prescindendo dalla stessa in caso di stipulazione di contratto d'opera per attività che possono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

3. L'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente deve risultare da una reale ricognizione scritta riportata in una relazione da inoltrare alla Direzione Generale, specificando titolo di studio e competenze specialistiche richieste.

4. La prestazione deve essere di natura temporanea e specificatamente qualificata.

5. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.

6. Non possono essere affidati collaborazioni autonome di collaborazione autonoma, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale dipendente, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai Funzionari ed ai Dirigenti in rapporto di subordinazione con il medesimo.

ART. 3

Programmazione dei fabbisogni

1. Il comune individua annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione le risorse destinate a tali contratti di collaborazione autonoma ai sensi del d.l. 112/2008 e successiva legge di conversione n. 133/2008.

ART. 4

Criteri e modalità di conferimento

1. Il Dirigente del Servizio interessato presenta alla Direzione Generale una specifica richiesta corredata da una relazione dettagliata nella quale individua le caratteristiche dei collaboratori da scegliere mediante procedura comparativa che sarà avviata a seguito di apposita determinazione del dirigente interessato in cui deve:

- a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo al Comune nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente art. 2 comma 3;
- b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, senza equipollenze, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali almeno biennali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- c) approvare un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione;
- d) definire le modalità e i tempi di pubblicazione dell'avviso all'Albo comunale, sul sito, sui quotidiani e quant'altro riterrà utile ed opportuno per assicurare la massima pubblicità dell'avviso medesimo.

2. Ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle necessità dell'Ente, il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto della collaborazione autonoma, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, ai compensi per collaborazioni autonome con oneri a carico UE o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

3. A cura del responsabile del sistema informativo, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi sul sito web istituzionale e a cura del responsabile del procedimento all'Albo Pretorio Comunale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

4. Per prestazioni di importo inferiore a euro 5.000,00 onnicomprensivi, la collaborazione autonoma può essere conferita a seguito di apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Il Comune può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al precedente comma 3, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione tre soggetti o, comunque, un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

6. A dette liste il Comune può attingere qualora la collaborazione autonoma da conferire abbia un valore inferiore ad € 10.000,00 onnicomprensivi, ovvero riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, utilizzando un criterio di rotazione.

ART. 5 Procedura comparativa

1. Il Dirigente del Servizio interessato effettua la valutazione nominando un'apposita commissione da lui presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e da lui nominata scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla collaborazione autonoma.

2. La valutazione è effettuata comparando gli elementi curriculari e, ove ritenuto utile ed opportuno, le proposte economiche.

3. La commissione elabora, per ciascun curriculum pervenuto, un giudizio sintetico che si traduce in un punteggio. Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, la Commissione può effettuare un colloquio con i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto della collaborazione autonoma ed attribuire un punteggio al colloquio singolarmente sostenuto.

4. In tal caso la valutazione dei curricula secondo i criteri dell'avviso di selezione precede il colloquio: la commissione individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire la collaborazione autonoma.

5. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Dirigente di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità della collaborazione autonoma, i criteri di valutazione e la corrispondente graduazione dei punteggi, ai fini della comparazione, dovranno fare riferimento:

- a) alle abilità ed all'esperienza professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle della collaborazione autonoma da affidare, come emergenti dal curriculum;
- b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto della collaborazione autonoma;

c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;

d) al ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'Ente.

6. Al fine di evitare l'affidamento di collaborazioni autonome sulla base di offerte economiche anormalmente basse dovranno essere sottoposte a valutazione di congruità quelle che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale. In tal caso occorre richiedere per iscritto le giustificazioni ritenute pertinenti in merito a tutti o a parte degli elementi costitutivi dell'offerta medesima, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione. Quindi, la conclusione della procedura di scelta del collaboratore autonomo dovrà tenere conto delle giustificazioni fornite.

ART. 6

Conferimento di collaborazioni autonome senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 4, il Comune può conferire collaborazioni autonome di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art.5;

b) per particolari profili di attività di carattere sperimentale e innovativo che l'Amministrazione è chiamata a sviluppare in relazione a particolari specificità in campo tecnico-artistico-culturale;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

ART. 7

Stipula del contratto, controlli e verifiche funzionali

1. Il Dirigente del Servizio interessato con propria determinazione approva le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto stipulato per iscritto che deve contenere gli elementi richiesti dalla legge e dai regolamenti comunali. Il Dirigente è, altresì, competente ad effettuare tutti gli adempimenti di legge con riferimento all'instaurazione del rapporto.

2. Il Dirigente, l'Ufficio Risorse Umane e la Ragioneria curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento della collaborazione autonoma, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta, altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dal collaboratore autonomo e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.

4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 8

Publicizzazione dell'affidamento di collaborazioni autonome

1. Il Comune rende noti gli collaborazioni autonome conferiti con le seguenti modalità:

- a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica, a cura del Servizio Segreteria Generale, dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati collaborazioni autonome per l'Anagrafe delle prestazioni
- b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 18 e 54, della L. n. 244/2007, mediante la pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, a cura del Servizio Risorse Strumentali, degli estremi dei provvedimenti dirigenziali di affidamento delle collaborazioni autonome complete dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto della collaborazione autonoma, del compenso e della durata. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata della collaborazione autonoma e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato.

<p>Allegato al Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Modifica approvata con deliberazione G.C. n. 88 del 26/03/2009</p>
